

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	ACCERTAMENTO - Dichiarazioni - Certificazione dei sostituti d'imposta - Certificazione Unica - Modello 2024
03	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Dichiarazione annuale - IVA 2024
04	IMPOSTE INDIRETTE - Successioni e donazioni
	LAVORO
06	PREVIDENZA - Agevolazioni
07	PREVIDENZA - Agevolazioni
09	Leggi In evidenza

ACCERTAMENTO

Dichiarazioni - Certificazione dei sostituti d'imposta - Certificazione Unica - Modello 2024 - Approvazione - Principali novità (provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2024 n. 8253)

Con il provv. 15.1.2024 n. [8253](#), l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2024, relativa al periodo d'imposta 2023, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.

La CU 2024 deve essere trasmessa dai sostituti d'imposta all'Agenzia delle Entrate entro il 18.3.2024 (in quanto il termine ordinario del 16.3.2024 cade di sabato).

Novità introdotte dalla riforma dello sport

Tra le principali novità di cui tiene conto la CU 2024 rientrano quelle introdotte dalla riforma dello sport relativamente ai compensi percepiti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e di rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale.

In particolare, per effetto di quanto previsto dagli [artt. 36](#) e [52](#) del DLgs. 36/2021, i compensi corrisposti:

- fino al 30.6.2023 costituiscono redditi diversi e non sono imponibili IRPEF fino a un importo annuo non superiore a 10.000,00 euro;
- a partire dall'1.7.2023 non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di lavoro dipendente, o assimilati, odi lavoro autonomo, a seconda dell'inquadramento contrattuale del singolo atleta.

In relazione al secondo punto, i compensi percepiti nell'area del dilettantismo non sono fiscalmente imponibili fino all'importo annuo di 15.000,00 euro.

L'esenzione in commento si applica anche agli atleti professionisti di età inferiore a 23 anni.

All'interno della CU 2024 è stata quindi inserita la nuova sezione "Redditi lavoro sportivo", composta dai punti da 781 a 786, che dovranno essere compilati con riferimento ai compensi da lavoro sportivo corrisposti dall'1.7.2023.

Compensi da indicare nella Certificazione lavoro autonomo

I compensi da attività sportive dilettantistiche percepiti fino al 30.6.2023, costituendo redditi diversi, dovranno essere indicati nella Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, identificando i relativi importi con il nuovo codice N1; nella medesima Certificazione andranno indicati anche i compensi corrisposti a partire dall'1.7.2023 derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratti diversi da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'[art. 53](#) co. 2 lett. a) del TUIR, utilizzando i nuovi codici N2 o N3.

Contributi previdenziali lavoratori sportivi

Ai sensi dell'[art. 35](#) del DLgs. 36/2021, nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione o che svolgono prestazioni autonome e i collaboratori che svolgono attività amministrativo-gestionali si iscrivono alla Gestione separata dell'INPS; a tal fine, all'interno della parte "Dati previdenziali e assistenziali" della CU 2024 è stata inserita la nuova sezione 3-bis "INPS Gestione separata parasubordinati sportivi dilettantistici e figure assimilate".

Fringe benefit

Altre novità di rilievo riguardano i *fringe benefit*.

Nella CU 2024 vi sono infatti due caselle specifiche (nn. 474 e 475) necessarie per distinguere le due soglie di non imponibilità in vigore per il 2023, vale a dire:

- 3.000,00 euro, per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, con possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale ([art. 40](#) del DL 48/2023);
- 258,23 euro per la restante platea di lavoratori ([art. 51](#) co. 3 del TUIR) e per i quali non trova applicazione l'estensione ai rimborsi delle bollette di acqua, luce e gas.

Bonus carburante

Viene confermata invece la casella per il *bonus* carburante ex [art. 1](#) del DL 5/2023, seppur rinumerata (casella n. 476). La norma, si ricorda, prevede la non concorrenza al reddito del lavoratore dei buoni benzinari riconosciuti dal datore fino a 200,00 euro (tale esclusione non rileva ai fini contributivi).

Se le suddette soglie (3.000,00 euro e 258,23 euro, per i *fringe benefit*, e 200,00 euro per il *bonus* carburante) vengono superate, l'intero valore dovrà essere assoggettato a tassazione ordinaria.

Nuova sezione per il regime fiscale delle mance

Un'altra novità riguarda l'introduzione di un'apposita sezione (caselle da 651 a 663) dedicata al regime fiscale delle mance dei lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'[art. 1](#) co. 58-62 della L. 197/2022.

Ai fini dell'accesso all'imposta sostitutiva, il lavoratore deve essere titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente.

Trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno

Viene creata una nuova casella (la n. 479) nella quale indicare il trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi, riconosciuto ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000,00 euro nel periodo d'imposta 2022 ([art. 39-bis](#) del DL 48/2023).

art. 1 co. 58 L. 29.12.2022 n. 197

art. 36 DLgs. 28.2.2021 n. 36

art. 39 bis DL 4.5.2023 n. 48

art. 40 DL 4.5.2023 n. 48

art. 52 DLgs. 28.2.2021 n. 36

Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2024 n. 8253

Il Quotidiano del Commercialista del 17.1.2024 - "Pronto il modello di Certificazione Unica 2024" - Girinelli - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 17.1.2024, p. 34 - "La certificazione unica monitora i benefit" -

Massara Italia Oggi del 17.1.2024, p. 25 - "Certificazione unica con mancia" -

Mandolesi

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Certificazione Unica" - Negro M.

IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Obblighi dei contribuenti - Dichiarazione annuale - IVA 2024 - Modello IVA 2024 - Soppressione dei quadri VB e CS - Percentuali di compensazione - Novità del modello IVA 2024 (prov. Agenzia delle Entrate 15.1.2024 n. 8230)

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 15.1.2024 n. [8230](#), ha approvato i modelli di dichiarazione IVAe IVA Base 2024, riferiti al periodo d'imposta 2023, con le relative istruzioni.

Il modello dovrà essere presentato, esclusivamente in via telematica, dall'1.2.2024 al 30.4.2024.

La struttura dei quadri della dichiarazione IVA 2024 resta, nel suo complesso, immutata rispetto a quella dell'anno precedente, salvo alcune novità.

Abolizione del quadro VB

Nel mod. IVA 2024 è stato eliminato il quadro VB "Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari" ove i soggetti passivi (imprese e professionisti con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro), che utilizzavano solo mezzi di pagamento tracciabili, al fine di ridurre al 50% le sanzioni amministrative di cui agli [artt. 1, 5 e 6](#) del DLgs. 471/97, erano tenuti a

indicare i dati dei rapporti con gli istituti finanziari.

L'eliminazione del quadro si è resa necessaria a seguito dell'abolizione, da parte dell'[art. 15](#) co. 2 del DLgs. 1/2024 (c.d. decreto "Adempimenti"), dell'obbligo di indicare gli estremi identificativi dei rapporti finanziari sia nella dichiarazione IVA che nel modello REDDITI, già a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2023.

Percentuali di compensazione

Nel 2023, a seguito del mancato rinnovo della percentuale di compensazione del 9,5% per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, sono tornate applicabili le percentuali fissate ordinariamente e, nello

specifico, quella del 7% per le cessioni di animali vivi della specie bovina (compresi i bufali) e quella del 7,3% per le cessioni di animali vivi della specie suina.

Conseguentemente, nella sezione 1 del quadro VE è stato aggiunto il rigo VE4 per le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7% ed è stato soppresso il rigo riguardante la percentuale del 9,5% (specularmente, nella sezione 1 del quadro VF è stato inserito il rigo VF5, riservato alle operazioni passive con percentuale di compensazione del 7% ed è stato eliminato il rigo in cui andavano indicate le operazioni passive con percentuale del 9,5%).

Le stesse modifiche sono state apportate alla sezione 3-B con riguardo al rigo VF42.

Superamento dell'emergenza sanitaria da COVID-19

A seguito del superamento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 è stato eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che avevano usufruito della sospensione dei versamenti prevista per far fronte agli effetti economici della pandemia.

In conseguenza del superamento della suddetta emergenza è stato, altresì, eliminato il campo 9 del rigo VF34 riservato alle operazioni di cui all'[art. 1](#) co. 452-453 della L. 178/2020 (cessioni della strumentazione per diagnostica e vaccini contro il COVID-19, nonché le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali operazioni); fino al 31.12.2022 le operazioni sopra riportate sono state considerate esenti IVA con diritto alla detrazione dell'imposta assolta.

Nel prospetto IVA 26/PR, riservato ai soggetti che applicano la liquidazione IVA di gruppo, è stato eliminato il rigo VS23 che doveva essere utilizzato, con riferimento agli anni 2020, 2021 e 2022, per indicare i dati dei versamenti IVA di gruppo non effettuati in base a provvedimenti agevolati emanati a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, che consentivano di sospendere i versamenti dell'IVA dovuta.

Ulteriori novità

Si evidenzia, in aggiunta:

- l'inserimento del campo 3 nel rigo VL8, per indicare l'eccedenza a credito risultante dall'ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall'ultimo prospetto IVA 26/PR della liquidazione IVA di gruppo cessata;
- l'introduzione, nel rigo VO36 riservato a coloro che esercitano l'attività oleoturistica, della casella per comunicare la revoca dell'opzione per il regime ordinario;
- la soppressione del quadro CS, previsto per la sola dichiarazione IVA relativa al 2022 (il suddetto quadro era destinato ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il "caro bollette" ex [art. 37](#) del DL 21/2022).

Da ultimo, si segnala che nell'elencazione dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale viene precisato che, per coloro che operano in regime forfetario, l'esonero permane se il soggetto si è avvalso "per tutto l'anno d'imposta" del regime di vantaggio; la suddetta precisazione si ricollega alla fuoriuscita immediata dal regime per effetto del superamento del limite di 100.000,00 euro.

Viene, altresì, indicato che, in caso di rimborso della minore eccedenza del triennio in caso di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive, l'importo del credito rimborsabile sarà determinato dal minor importo risultante dalla sommatoria, anno per anno, delle posizioni creditorie maturate dai soggetti coinvolti.

art. 8 DPR 22.7.1998 n. 322

Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2024 n. 8230

Il Quotidiano del Commercialista del 16.1.2024 - "Il modello IVA 2024 perde il quadro VB e i righe del periodo COVID" - Gazzera - Greco

Il Sole - 24 Ore del 16.1.2024, p. 34 - "Modello Iva, debutta la nuova percentuale di compensazione per l'agricoltura" - Ficola-Santacroce

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Dichiarazione IVA" - Cosentino C.

IMPOSTE INDIRETTE

Successioni e donazioni - Donazione operata con bonifico bancario disposto da persona fisica residente all'estero - Non imponibilità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 12.1.2024 n. 7)

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello 12.1.2024 n. [7](#), ha fatto applicazione dei principi di territorialità dell'imposta di donazione, enunciati dall'[art. 2](#) del DLgs. 346/90, affermando che non integra il

presupposto territoriale del tributo la donazione effettuata all'estero, mediante bonifico bancario proveniente da un soggetto residente all'estero, a favore di un donatario residente in Italia.

Precedenti

La risposta è allineata con quanto affermato dalla precedente risposta 24.7.2019 n. [310](#), dalla DRE Lombardia 20.5.2015 n. [904-3/2015](#), nonché dalla giurisprudenza di legittimità, nella sentenza Cass. 24.3.2021 n. [8175](#).

Caso di specie

Un contribuente residente fiscalmente in Italia riceve da una zia, cittadina svizzera residente all'estero, a titolo di donazione, una consistente somma di denaro, da utilizzare per acquistare un immobile in Italia. A tal fine, la zia effettua un bonifico (dal proprio conto svizzero) avente ad oggetto quanto necessario per l'acquisto immobiliare, che è accreditato sul conto intestato al donatario in Italia.

Il contribuente istante chiede espressamente all'Amministrazione di confermare "«se l'accredito su conto corrente italiano di denaro proveniente dalla Svizzera, trasferito a titolo di donazione, comporti la qualificazione del bene come esistente nello Stato», con applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni".

Territorialità dell'imposta di donazione

L'[art. 2](#) del DLgs. 346/90 sancisce il principio secondo cui il tributo si applica:

- a tutti i beni e diritti trasferiti per donazione, ancorché esistenti all'estero, se il donante al momento della donazione risiedeva in Italia;
- limitatamente ai beni e diritti "esistenti" in Italia, se alla data della donazione il donante era residente all'estero.

Pertanto, posto che nel caso di specie il donante era residente all'estero, bisogna domandarsi se i beni oggetto della donazione possano essere considerati "esistenti" nel territorio dello Stato ai sensi dell'[art. 2](#) co.3 del DLgs. 346/90.

Beni esistenti in Italia

L'[art. 2](#) co. 3 del DLgs. 346/90 fornisce un'elencazione dei beni che possono ritenersi "esistenti" in Italia, ma non contiene alcuna indicazione specifica sul denaro, mentre qualifica come "esistenti" i crediti "se il debitore[...] è residente nello Stato".

Nell'interpretare tale disciplina, l'Agenzia delle Entrate parte dal presupposto che oggetto della donazione, nel caso di specie, sia il denaro e fa riferimento alle argomentazioni contenute nella citata sentenza n. 8175/2021 della Corte di Cassazione, ove era stato affermato che "il denaro oggetto di donazione da parte di un cittadino residente in Svizzera, tramite bonifico bancario, benché destinato ad un beneficiario residente in Italia, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato, posto che il donante era residente all'estero e, comunque, prima dell'atto di disposizione il denaro si

trovava depositato su conto bancario di un istituto svizzero. Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità, il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni in Italia".

Inoltre, viene citato anche quanto sancito da un'altra pronuncia della Corte di Cassazione (9780/2023), la quale rammenta i rapporti tra l'art. 2 e l'art. 55 co. 1-bis del DLgs. 346/90 (il quale sancisce che "sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato"). Infatti, tale ultima norma riguarda solo la registrazione della donazione e non deroga al principio di territorialità: di conseguenza, "ai fini dell'imposta sulle donazioni rilevano e devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso anche gli atti formati all'estero aventi ad oggetto beni diversi da immobili e aziende esistenti nel territorio dello Stato, sempreché il donante sia residente nello Stato (art. 2, comma 1, del DLgs. 31.10.1990, n. 346), ovvero, nel caso in cui il donante non sia residente nello Stato, quando i beni siano «esistenti» nel territorio dello Stato (art. 2, commi 2 e 3, del DLgs. 31.10.1990, n. 346)".

Conclusioni

Quindi, nel caso di specie, l'imposta sulle donazioni non poteva trovare applicazione, posto che:

- il denaro proveniente dal conto svizzero non doveva essere considerato "esistente" nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 co. 3 del DLgs. 346/90;
- il donante non era residente in Italia.

art. 2 DLgs. 31.10.1990 n. 346

Risposta interpello Agenzia Entrate 12.1.2024 n. 7

Il Quotidiano del Commercialista del 13.1.2024 - "Non sconta l'imposta di donazione il bonifico estero" - Mauro Il Sole - 24 Ore del 13.1.2024, p. 28 - "Non imponibile in Italia il denaro donato dall'estero da un non residente"

- Busani A.

Italia Oggi del 13.1.2024, p. 24 - "Bonifici esteri senza imposta di donazione" - Vedana

F. Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Donazione" - Mauro A.

Il Quotidiano del Commercialista del 28.5.2021 - "Liberalità con bonifico per il donatario residente senza imposta di donazione" - Mauro

Cass. 24.3.2021 n. 8175

Lavoro

PREVIDENZA

Agevolazioni - Agevolazioni contributive - Quota IVS - Esonero del 6-7% per i rapporti di lavoro dipendente - Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) - Istruzioni (circ. INPS 16.1.2024 n. 11)

Con la circ. 16.1.2024 n. 11, l'INPS ha fornito le istruzioni operative e le indicazioni per l'applicazione dell'esonero contributivo della quota IVS a carico del lavoratore previsto, per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2024, dall'art. 1 co. 15 della L. 213/2023.

Ambito applicativo

Destinatari dell'agevolazione sono tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore (compresi gli apprendisti).

Sono invece esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Misura dell'esonero

La norma ha previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2024, che l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore venga riconosciuto:

- nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, al netto del rateo di tredicesima;

- nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Le soglie retributive rilevano sia ai fini dell'applicabilità dell'esonero, sia per la determinazione della sua entità. In particolare, se la retribuzione imponibile del mese, al netto del rateo di tredicesima:

- supera il limite pari a 2.692,00 euro, per quel mese non spetterà alcuna riduzione;

- supera il limite pari a 1.923,00 euro, ma è inferiore o pari a 2.692,00 euro, per quel mese spetterà una riduzione nella misura del 6%;

- non supera il limite pari a 1.923,00 euro, per quel mese l'esonero sarà del 7%.

Mensilità aggiuntive

L'esonero non ha effetti sulla tredicesima mensilità o sul singolo rateo di tredicesima (laddove l'ulteriore mensilità sia erogata mensilmente).

Per quanto concerne la quattordicesima mensilità, l'INPS precisa che nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi la riduzione contributiva trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non considerando, pertanto, l'ammontare della stessa mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei.

Retribuzione di riferimento

La retribuzione da considerare quale parametro di riferimento, ai fini della verifica del rispetto delle soglie reddituali di 2.692,00 euro o di 1.923,00 euro, è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, senza che debba essere considerato il rateo di tredicesima erogato mensilmente o in un'unica soluzione.

Condizioni di spettanza dell'esonero

L'esonero, non essendo un incentivo all'assunzione:

- non è soggetto all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione;

- non è subordinato al possesso del DURC da parte del datore di lavoro ai sensi dell'[art. 1](#) co. 1175 della L. 27.12.2006 n. 296.

Inoltre, considerato che la misura in oggetto trova applicazione sulla sola quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore, l'applicazione della stessa non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Cumulabilità con altri esoneri

L'esonero è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro.

Viene precisato che l'esonero del 6%/7% risulta alternativo alla decontribuzione per le lavoratrici con almeno due figli, introdotta dall'[art. 1](#) co. 180-182 della L. 213/2023. Resta fermo che, dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero, è possibile ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa e alternativa misura di esonero della quota a carico prevista in favore delle lavoratrici.

Fruizione

La generalità dei datori di lavoro dovrà utilizzare nell'elemento "Codice Causale", a partire dal mese di competenza gennaio 2024, i codici in uso:

- "L094", per l'esonero del 6%;

- "L098", per l'esonero del 7%.

I datori di lavoro che hanno già provveduto all'elaborazione delle buste paga e dei cedolini per la mensilità di gennaio 2024, e che non hanno potuto procedere all'esposizione dei suddetti codici sul flusso UniEmens di competenza, possono, in alternativa, portare a conguaglio le somme

valorizzando i codici sopra riportati nel flusso UniEmens di competenza febbraio 2024, con indicazione "01.2024" all'interno dell'elemento "AnnoMeseRif".

art. 1 co. 15 L. 30.12.2023 n. 213

Circolare INPS 16.1.2024 n. 11

Il Quotidiano del Commercialista del 17.1.2024 - "Applicabile l'esonero della quota IVS del 6% o 7% a caricodel lavoratore per il 2024" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 17.1.2024, p. 36 - "Esonero contributivo, tredicesime fuori perimetro" - Cannioto - Maccarone Guide Eutekne - Previdenza - "Contributi INPS - Agevolazioni" - Silvestro D.

PREVIDENZA

Agevolazioni - Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2023 - Istruzioni operative (circ. INPS 17.1.2024 n. 13)

L'INPS, con la circ. 17.1.2024 n. [13](#), ha fornito le istruzioni operative per l'ammissione e la fruizione dellariduzione contributiva per il 2023 prevista, in favore delle imprese del settore edile, nella misura dell'11,50%.

Si tratta di una agevolazione, introdotta dall'[art. 29](#) del DL 244/95, confermata per l'anno 2023 dal Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, con il DM [13.12.2023](#).

Ambito soggettivo di applicazione della misura

La riduzione contributiva si applica in favore dei seguenti datori di lavoro in edilizia, classificati:

- nel settore industria, con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
- nel settore artigianato, con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, caratterizzati dai codici ATECO da 412000 a 439909.

Sono escluse dall'agevolazione le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili (contraddistinte dai codici ATECO 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307 e 41308, accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P).

Assetto dell'agevolazione

Il beneficio consiste in una riduzione, per i periodi di paga dall'1.1.2023 al 31.12.2023, dell'11,50% sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica, applicandosi ai soli operai occupati per 40 ore a settimana (non spettando, quindi, per i lavoratori a tempo parziale).

Con riferimento alla base di calcolo dell'agevolazione, essa deve essere:

- ridotta in forza delle disposizioni ex [artt. 120](#) co. 1 e 2 della L. 388/2000 e 1 co. 361 e 362 della L. [266/2005](#);
- determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti (previste dagli [artt. 10](#) del DLgs. 252/2005 e 8 del DL [203/2005](#)).

Inoltre, tale riduzione contributiva non trova applicazione:

- sul contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua ex [art. 25](#) co. 4 della L. 845/78;
- per i lavoratori per cui sono previste altre agevolazioni contributive che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad es., l'esonero strutturale per l'occupazione giovanile ex [art. 1](#) co. 100 della L. 205/2017 o l'esonero per giovani *under 36* ex [art. 1](#) co. 10-15 della L. 178/2020);
- in presenza di contratti di solidarietà (limitatamente ai lavoratori a cui viene applicata la riduzione d'orario).

Condizioni di accesso

Per accedere all'agevolazione, il datore di lavoro deve:

- possedere il requisito della regolarità contributiva (attestata dal DURC);

- rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali, o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ([art. 1](#) co. 1175 della L. 296/2006);
- rispettare quanto disposto ex [art. 1](#) co. 1 del DL 338/89 in materia di retribuzione imponibile;
- non aver riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione.

Indicazioni operative

Ai fini dell'accesso alla riduzione per l'anno 2023, i datori di lavoro devono presentare, entro il 15.5.2024, apposita istanza telematica utilizzando il modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione "Comunicazioni on-line", funzionalità "Invio nuova comunicazione".

In caso di esito positivo, a seguito del controllo automatizzato, alla posizione contributiva interessata sarà attribuito il codice di autorizzazione "7N", per il periodo dall'1.1.2024 al 30.4.2024.

In ogni caso, lo sgravio si riferisce al periodo decorrente dall'1.1.2023 al 31.12.2023.

Tale beneficio potrà essere fruito, fino al mese di competenza aprile 2024, tramite flusso UniEmens, secondo le modalità individuate nella circ. [13/2024](#) e distinte a seconda che si tratti del beneficio corrente o del recupero di arretrati.

art. 1 co. 10 L. 30.12.2020 n. 178

art. 1 co. 100 L. 27.12.2017 n. 205

art. 1 co. 1175 L. 27.12.2006 n. 296

art. 1 co. 15 L. 30.12.2020 n. 178

art. 1 co. 361 L. 23.12.2005 n. 266

art. 1 co. 362 L. 23.12.2005 n. 266

art. 1 DL 9.10.1989 n. 338

art. 10 DLgs. 5.12.2005 n. 252

art. 120 L. 23.12.2000 n. 388

art. 25 L. 21.12.1978 n. 845

art. 29 DL 23.6.1995 n. 244

art. 8 DL 30.9.2005 n. 203

DM 13.12.2023 Ministero del Lavoro e delle politiche

sociali L. 8.8.1995 n. 341

Circolare INPS 17.1.2024 n. 13

Il Quotidiano del Commercialista del 18.1.2024 - "Domande di riduzione contributiva nell'edilizia per il 2023 entro il 15 maggio" - Capra Quarelli

Il Quotidiano del Commercialista del 29.10.2022 - "Istanza per la riduzione contributiva delle imprese edili entro il 15 febbraio 2023" - Silvestro

Guide Eutekne - Previdenza - "Lavoro in edilizia" - Fusco A.

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 17.10.2023 N. 373040

FISCALE

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE - FATTURAZIONE ELETTRONICA - Deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica - Nuove modalità di attivazione

Con il presente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate vengono apportate alcune modifiche al precedente provvedimento 5.11.2018 n. 291241, in materia di modalità di conferimento o revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

Aggiornamento delle modalità di delega e revoca

Secondo quanto stabilito dal suddetto provv. Agenzia delle Entrate 5.11.2018 n. 291241, l'attivazione delle deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica è subordinata al positivo esito della verifica in ordine agli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA presentata dal delegante "nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega".

In considerazione dell'estensione del perimetro degli operatori economici obbligati alla trasmissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI), stabilito dall'art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36 (conv. L. 29.6.2022 n. 79), che dal 2024 comprende tutti i soggetti in regime di franchigia (es. contribuenti in regime di vantaggio ex art. 27 co. 1-2 del DL 98/2011 ovvero in regime forfetario ex art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014), si è reso necessario un aggiornamento del sistema di attivazione.

Il presente provvedimento, pertanto, prevede l'adeguamento delle specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l'attivazione delle deleghe.

Elementi di riscontro per l'attivazione delle deleghe

Considerato che i soggetti in regime di franchigia non presentano la dichiarazione annuale IVA, gli elementi di riscontro per l'attivazione delle deleghe verranno desunti dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell'anno solare precedente (reddito lordo complessivo e reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM, nonché ammontare corrispondente al reddito complessivo).

Laddove il soggetto delegante non abbia presentato né una dichiarazione IVA, né una dichiarazione dei redditi nell'anno precedente a quello di conferimento o di revoca delle deleghe, l'invio del modulo potrà essere effettuato secondo una delle modalità alternative previste dal provv. 291241/2018:

- presentazione presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate;
- utilizzo dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi";
- trasmissione tramite PEC di un file contenente i dati previsti al punto 4.8 del suddetto provvedimento.